

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

III.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 1952**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO**

<b>INDICE</b>	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	17
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) . . . . .	17
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei dan- ni di guerra. (1348) . . . . .	17
PRESIDENTE . . . . .	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
TROISI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	17
BASILE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	18, 23
LUPIS . . . . .	18, 20, 21
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
ROCCHETTI . . . . .	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> (danni di guerra) . . . . .	20, 24, 26, 28, 29
FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA . . . . .	22, 23, 26
ZACCAGNINI . . . . .	23
DE' COCCI . . . . .	25
BALDUZZI . . . . .	25
COLASANTO . . . . .	27, 28
GHISLANDI . . . . .	29

La seduta comincia alle 8,15.

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Chiostergi.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatori di emendamenti i deputati Balducci, Biagioni, Cremaschi Olindo, Floreanini Della Porta Gisella, Gorini, Lupis, Salerno e Stuani.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nella seduta di ieri fu approvata la formulazione dei primi due commi dell'articolo 3.

Al comma quarto vi è l'emendamento proposto dall'onorevole Basile tendente ad aggiungere dopo le parole «o dimora» le parole: «o all'abbandono dei beni».

TROISI, *Relatore per la maggioranza*. Dichiaro di essere favorevole a tale emendamento.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

BASILE, *Relatore di minoranza*. Forse per maggiore precisione non sarebbe male aggiungere le parole «l'abbandono dei beni» dopo quelle «Sono altresì considerati fatti di guerra» invece daggiungerle dopo «dimora».

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'emendamento secondo la nuova proposta dell'onorevole Basile.

(È approvato).

Vi è poi l'emendamento presentato dall'onorevole Lopardi che tende ad aggiungere al quarto comma dell'articolo 3 le parole: «o dalle persecuzioni razziali, aggravatesi a causa della guerra».

Essendo assente il presentatore, l'emendamento si intende decaduto.

Passiamo all'esame dell'emendamento dell'onorevole Lupis, che propone di sostituire il quinto comma dell'articolo 3 con il seguente;

« Per i territori dell'Africa, già sottoposti alla sovranità italiana, sono considerati fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici, di cui al presente articolo, anche quando si siano verificate successivamente alla data di entrata in vigore del Trattato di pace ed i cui ordigni e munizioni esplosivi non siano di proprietà dello Stato italiano ».

L'onorevole Lupis, ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

LUPIS. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo emendamento. Se noi lasciassimo l'articolo 3 nel testo attuale, sarebbero esclusi dal beneficio della legge tutti gli italiani che sono rimasti nel territorio dell'Africa anche dopo la firma del trattato di pace. Il Governo italiano propugnò, nel periodo intercorrente tra la firma del trattato di pace e la sistemazione delle colonie italiane, una politica intesa a far rimanere gli italiani in quei territori per ragioni che è inutile qui illustrare. Si trattava di dimostrare alle Commissioni dell'O. N. U. inviate in Africa che un numero notevole di italiani era rimasto sul posto, onde ottenere più facilmente la concessione (quanto meno) dell'Amministrazione fiduciaria. Ecco perché, secondo me, il termine utile non va riferito al trattato di pace ma al momento in cui l'O. N. U. decise della sorte di questi territori. Questo è il motivo per cui ho creduto di dover sostituire il quinto comma dell'articolo 3 con il testo suddetto e di dover inserire, dopo questo, il seguente

altro comma che costituisce un mio secondo emendamento:

« Costituisce altresì fatto di guerra l'abbandono dei beni in territori già sottoposti alla sovranità dello Stato italiano od all'estero, appartenenti a cittadini, enti e società italiane obbligati ad allontanarsi perché costretti dagli eventi bellici o da disposizioni delle autorità in rapporto agli eventi stessi, e sempreché i detti beni non siano assistiti dalle disposizioni di legge derivanti dalle norme di esecuzione del Trattato di pace ».

PRESIDENTE. C'è forse qualche riferimento nella nostra legislazione ai rapporti sorti con altri ordinamenti giuridici a proposito della sistemazione territoriale in Africa?

LUPIS. Allo stato attuale non mi risulta.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Desidererei un chiarimento. Si tratta di italiani che vi si trovano anche adesso?

ROCCHETTI. Certamente, anche se per necessità abbiano acquistato altra nazionalità.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ciò allarga moltissimo il concetto.

LUPIS. Ma si tratta sempre di un numero molto limitato.

PRESIDENTE. Insomma, scopo di questo emendamento è quello di escludere da ogni indennizzo solo i danni verificatisi successivamente all'entrata in vigore del trattato di pace.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Debbo ammettere che sono un po' perplesso di fronte al primo emendamento dell'onorevole Lupis perché dell'esplosione di ordigni bellici si parla al terzo comma del medesimo articolo 7. In questo terzo comma, come abbiamo già rilevato durante la discussione, non si parla di esplosione che debba essere avvenuta prima o dopo ma l'evento ha conseguenze giuridiche, ai fini del risarcimento, in qualunque epoca e maniera sia avvenuto.

L'inclusione dell'emendamento dell'onorevole Lupis potrebbe anche essere interpretata da taluni nel senso che per l'Italia le esplosioni possono essere risarcite solo se avvenute prima della firma del trattato di pace appunto perché nell'emendamento si specifica che anche dopo il trattato di pace i danni provocati dalle esplosioni di ordigni debbono essere risarciti. In altri termini, l'emendamento arrecherebbe una lesione ai diritti sanciti dal terzo comma dell'articolo 3 in quanto ivi si afferma che, anche qualora

l'esplosione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del trattato, i danni vengono risarciti.

Pertanto, escluderei la dizione di cui all'emendamento Lupis implicando essa una interpretazione limitativa del valore del terzo comma suddetto.

PRESIDENTE. In sostanza, ci sarebbe un riflesso interpretativo sul terzo comma. Ma penso che sarebbe forse opportuno sopprimere il quinto comma dello stesso articolo 3. Nel terzo comma si parla di esplosione di ordigni residuati di guerra ed è evidente che esso presuppone che il fatto sia avvenuto nel territorio dello Stato. Il quinto comma, invece, pone una limitazione in quanto stabilisce che c'è, sì, la responsabilità dello Stato italiano, però « anteriormente all'entrata in vigore del trattato di pace ». Ed è, evidentemente, una limitazione.

Ora, l'onorevole Lupis con il suo emendamento vorrebbe che fossero indennizzati anche i danni derivanti da esplosioni avvenute successivamente al trattato di pace; e, perciò, in qualsiasi tempo. Se questi territori sono passati sotto la sovranità o alla dipendenza, in genere, di un altro Stato, è giusto che di una esplosione che avvenga per lo scoppio di un ordigno risponda lo Stato italiano?

ROCCHETTI. Il suggerimento della soppressione del quinto comma del provvedimento è, secondo il mio punto di vista, un suggerimento logico. Però, non è sufficiente, data la particolarità della materia, la soppressione del comma. Infatti, vero è che se non si specifica circa i territori africani, essi dovrebbero sottostare a tutte le norme generali vigenti in materia, ma è altrettanto vero che prima di procedere alla emanazione di disposizioni speciali, esse vanno formulate in armonia con il trattato di pace in base al quale detti territori vengono trasferiti sotto un'altra sovranità. Inoltre, bisogna aggiungere un altro fatto: l'onorevole Lupis sostiene che gli ordigni debbono appartenere allo Stato italiano. Perché è chiaro che noi dobbiamo volere il risarcimento dei danni subiti dai nostri connazionali in quelle località in quanto *de jure* essi sono stati subiti da cittadini di nazionalità italiana; perché ove si trattasse di cittadini di altra nazionalità o peggio ancora di ex nemici, questo diritto non avrebbe luogo ad esistere. Sarebbe, in altri termini, come un protrarsi nel tempo della responsabilità dello Stato rispetto ai nostri connazionali. In ogni caso, si impone uno spostamento radicale dell'articolo perché la disposizione in esso contenuta (comma 5°) deve essere precedente al comma 3°, chiarendo sufficientemente questi

concetti che sono essenziali per quanto riguarda il diaframma rappresentato dal trattato di pace da questo punto di vista.

Concludendo: il quinto comma deve essere trasferito al terzo chiarendo le disposizioni in esso contenute con il trattato di pace e introducendo, inoltre, una norma restrittiva per quanto riguarda la condizione di appartenenza di detti ordigni allo Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti da essi nel periodo successivo al trattato di pace.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il nostro presidente ha affermato che il terzo comma si riferisce ad esplosioni avvenute in Italia...

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se si dovesse accogliere il pensiero dell'onorevole Lupis, si dovrebbe sopprimere il comma quinto, almeno così come è stilato, nel contesto dell'articolo 3. Infatti, se noi non diciamo nulla, coordinando tutto l'articolo 3 con il secondo comma dell'articolo 1 è chiaro che intendiamo indennizzare i danni ovunque e in qualunque momento si siano verificati. Mentre al secondo comma dell'articolo 1 ci riferiamo a tutti i territori dell'Africa sottoposti alla sovranità italiana, all'articolo 3 ci riferiamo alla esplosione di ordigni di guerra in qualunque momento si siano verificati anche dopo il trattato di pace. Né è necessaria la restrizione di cui ha parlato l'onorevole Rocchetti, perché la restrizione c'è già, in quanto, per avere diritto a risarcimento, deve trattarsi di residuati di guerra di proprietà dello Stato italiano poiché, anche se ci troviamo di fronte ad ordigni in Africa, si dovrebbe sempre trattare di ordigni appartenenti allo Stato italiano, secondo un criterio discriminativo che a me sembra abbastanza esatto. E dopo la firma del trattato di pace gli ordigni residuati in Africa italiana, cioè in territori non più appartenenti all'Italia, si possono considerare proprietà dello Stato italiano? Io penso di no, e, di conseguenza, non essendo l'ordigno residuo in queste zone da considerare appartenente allo Stato italiano, eventualmente si potrebbe configurare la responsabilità dello Stato italiano, solo derivante da un mancato rastrellamento da parte del medesimo.

Pertanto, esprimo parere contrario allo emendamento dell'onorevole Lupis. Oltre a ciò, lascerei così come è il comma 5 di detto articolo poiché la specificazione in esso contenuta è, secondo me, necessaria da un punto di vista di economia generale della legge.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Supponiamo allora che una mina inglese abbia;

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

esplosendo, arrecato dei danni; ai sensi di questo comma detti danni non debbono essere risarciti, mentre il risarcimento avviene solo se la mina è italiana.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Secondo me, la interpretazione esatta deve partire dal presupposto che ogni ordigno nel territorio italiano diventa « *ipso jure* » proprietà dello Stato. Ecco perché secondo me basterebbe la parola « residuo di guerra ».

LUPIS. Io mi dichiaro d'accordo, purché venga soppressa al terzo comma dell'articolo 3 l'espressione « proprietà dello Stato », perché in tal caso parte del mio emendamento viene a cadere e potrei limitarmi a sostenere quella parte che si riferisce al « fatto successivo all'entrata in vigore del Trattato di pace ».

PRESIDENTE. Il trattato di pace, allorché determina un trasferimento di sovranità, fa sorgere nello stesso tempo nuovi obblighi a carico del soggetto giuridico cui i nuovi territori vengono devoluti.

LUPIS. Circa i territori africani, nel trattato di pace, non c'è nulla che riguardi la regolamentazione di questi possibili danni poiché la definizione dei territori africani non è avvenuta in seguito al trattato di pace. Il trattato disse che l'ONU avrebbe esaminato successivamente a chi detti territori sarebbero stati affidati. C'è stato poi, come è noto, un periodo in cui questi territori sono stati sotto una sovranità incerta. Pertanto, se non specificheremo bene questo punto aggiungendo opportuni emendamenti all'articolo, noi lederemo un diritto, secondo me, incontestabile di quegli italiani che furono costretti o indotti a rimanere. Essi hanno diritto ad essere risarciti e questo è il punto sostanziale che io desidero sottoporre alla attenzione della Commissione perché la medesima si pronunci in senso favorevole.

PRESIDENTE. È norma generale di diritto internazionale, derivante dai principi della successione tra soggetti giuridici, che allorché vi sia un trasferimento di sovranità da uno Stato ad un altro, rimangono fermi gli eventuali diritti derivanti da lesioni o danni subiti e il risarcimento può essere legittimamente chiesto nei confronti dello Stato successore. Può però ammettersi un pari obbligo nei confronti anche dello Stato la cui sovranità è venuta a cessare?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se si trattasse di italiani che hanno lasciato il territorio e oggi sono nella madre patria non avrei difficoltà ad ammettere un tale diritto, ma qualora si tratti di nostri connazionali rimasti in quei territori esprimo parere con-

trario. Avremmo altrimenti delle pratiche così complicate e numerose da non poterci più districare.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Lupis si incentri soprattutto sulla prima ipotesi.

LUPIS. La mia preoccupazione si riferisce anche a quei cittadini italiani che furono costretti a rimanere sul posto anche per le pressioni esercitate su di loro da parte del Governo. Supporre che questi cittadini possano far valere i loro diritti presso il nuovo Regno libico o la Federazione dell'Eritrea, è come volere escludere, nei loro riguardi, ogni possibilità di risarcimento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Proporrei di procedere per gradi. Limitiamoci per ora alla questione attinente alla dizione del terzo comma, circa la proprietà dello Stato relativamente ai residui di guerra.

PRESIDENTE. Esatto. Allora, procedendo per gradi, sembra che si sia d'accordo nella soppressione delle parole « è di proprietà dello Stato ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole alla soppressione; però residuo di guerra si riferisce anche alle mine.

ROCCHETTI. Secondo me, il concetto ispiratore dovrebbe essere nel senso che per i danni derivanti da ordigni bellici si dovrebbe dar luogo in ogni caso al risarcimento, purché gli ordigni fossero di proprietà dello Stato, mentre, per i danni verificatisi per esplosioni di mine, il risarcimento dovrebbe avvenire solo quando tali mine si fossero trovate entro le acque territoriali dello Stato. Adesso possiamo abbinare la questione e parlare anche di « mine residue di guerra », però ponendo in risalto la distinzione tra mina entro e fuori delle acque territoriali.

PRESIDENTE. Nella frase generica « residui di guerra », di cui al terzo comma dell'articolo 3, si comprende tutto e di conseguenza anche la successiva parte del comma, avente riferimento all'esplosione di mine, sicché si potrebbe conservare la congiunzione « nonché » e modificare l'espressione proposta « in qualunque posto esse si trovino » con l'altra più precisa « entro le acque territoriali ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Lupis sull'articolo 44. Il primo comma dell'articolo 44 dice: « Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11,

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché il danneggiato alla data di entrata in vigore della legge stessa risulti domiciliato e residente in Italia o l'Ente abbia in Italia la sua sede».

Tenuto fermo quanto è detto da questo articolo, che cosa rimarrebbe da risarcire che non sia stato già contemplato? Per motivi di coordinamento non sarebbe opportuno prevedere nell'articolo 44, come caso particolare, l'ipotesi che dopo il trattato di pace e prima che il cittadino abbia fatto ritorno nella madre Patria eventualmente abbia subito un danno?

PRESIDENTE. Allora si potrebbe rimandare la questione in sede di discussione dell'articolo 44.

LUPIS. Sono d'accordo.

ROCCHETTI. L'ultimo comma dell'articolo 1 contempla il caso dei danni ai cavi sottomarini, alle navi, ai galleggianti, ecc. Non bisognerebbe forse modificarlo?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Bisogna mantenerlo perché non si può prescindere da situazioni di tempo e di luogo: la nave saltata in aria durante la guerra è fatto di guerra: altra cosa è lo scoppio di mina che si sia verificata per un fatto non diretto di guerra.

PRESIDENTE. Allora, dato che si è rimandata all'articolo 44 la questione posta dall'onorevole Lupis, la conseguenza è che bisognerebbe sopprimere il quinto comma dell'articolo 3.

ROCCHETTI. Sarebbe stato meglio, però, lasciare in sospeso la questione.

PRESIDENTE. La questione non è pregiudicata: per ora si potrebbe decidere la soppressione del quinto comma salvo a riprendere la discussione sull'argomento formulando una apposita norma.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onde evitare che si possa eventualmente parlare di preclusione sarebbe più opportuno stralciare il quinto comma e abbinarlo per la discussione all'articolo 44 con l'emendamento dell'onorevole Lupis.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame del secondo emendamento aggiuntivo all'articolo 3, proposto

dall'onorevole Lupis; sopra riferito, e di cui do nuovamente lettura:

«Costituisce altresì fatto di guerra l'abbandono dei beni in territori già sottoposti alla sovranità dello Stato italiano od all'estero, appartenenti a cittadini, enti e società italiane obbligati ad allontanarsi perché costretti dagli eventi bellici o da disposizioni delle autorità in rapporto agli eventi stessi, e sempreché i detti beni non siano assistiti dalle disposizioni di legge derivanti dalle norme di esecuzione del Trattato di pace».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero chiedere all'onorevole Lupis se, dopo l'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Basile, al quarto comma dell'articolo 3, non ritenga opportuno ritirare il proprio emendamento, che è ormai superato.

LUPIS. Sono d'accordo, ritiro il mio emendamento.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Non potrebbe suscitare dubbi interpretativi il riferimento a «residenza» o «dimora», posto al quarto comma dell'articolo 3, quanto all'allontanamento del danneggiato, come elemento di concorso nella prevista configurazione del danno?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Si può aggiungere «nonché», dopo le parole «l'abbandono dei beni».

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 3, che, come risulta dagli emendamenti testé accolti, è la seguente:

*Fatto di guerra.*

«È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti.

Sono altresì considerati fatti di guerra l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti da chiunque operati in seguito all'allontanamento del dan-

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

neggiato dalla propria residenza o dimora, purché costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento od evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'articolo 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250 ».

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

*Beni ammessi alle provvidenze della legge.*

« I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, mobilio, altri arredi domestici e derrate destinate al consumo familiare;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

e) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola.;

d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti ».

L'emendamento già presentato da parte dell'onorevole Basile all'articolo 4, tendente a sostituire la parola « corrisposti » alla parola « concessi », si può considerare decaduto, data l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Rocchetti all'articolo 1.

Vi è allora l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cavallari e Floreanini Della Porta Gisella alla lettera a) dell'articolo 4, tendente ad aggiungere, dopo le parole « arredi domestici », la seguente: « biancheria ».

ROCCHETTI. Sarebbe forse meglio inserire la parola suddetta dopo quelle « oggetti di vestiario »

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, nel senso proposto dall'onorevole Rocchetti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento Biagioni tendente ad aggiungere alla lettera b) dopo la parola « industriale » le altre: « e quelli di proprietà di enti di assistenza o beneficenza ».

ROCCHETTI. Ieri mattina si è discusso abbastanza a lungo sulla questione degli enti in genere e meritatamente perché, tenendo presente quanto detto all'articolo 4, non si vede sistemato organicamente e razionalmente il settore dei beni appartenenti agli enti.

Per esempio: nell'articolo 4, per i danni agli oggetti di vestiario, possono essere risarciti in linea teorica gli individui e, solo per una interpretazione analogica, gli enti e gli istituti. Inoltre l'articolo 4 ha riguardo all'elemento oggettivo e cioè bene distrutto o danneggiato e non già all'elemento soggettivo, ovverosia persone che hanno subito il danno. Per questo, secondo il mio parere, il chiarimento apportato dall'emendamento dell'onorevole Biagioni non è sufficiente perché bisogna determinare il trattamento giuridico attinente agli immobili e alle altre cose.

PRESIDENTE. Se si accoglie la proposta dell'onorevole Biagioni sorgerebbe il dubbio che ha ora espresso l'onorevole Rocchetti; onde se trascuriamo questo emendamento, secondo me, la volontà del legislatore risulta più chiara. Infatti, quando noi diciamo nello articolo 1: « Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra », e quindi coordiniamo tale disposto con quello dell'articolo 4, specificante tutti i beni danneggiati che sono ammessi alle provvidenze della legge, a qualunque soggetto appartengano, ritengo che non vi siano lacune in proposito.

Che cosa potrebbe essere escluso? Gli immobili? Ciò non è possibile quando la lettera d) dell'articolo reca « fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti » ed è chiaro che ci si voglia riferire a qualsiasi tipo di fabbricato. Per le cose mobili in genere vi è quanto previsto dalla lettera a) nel medesimo articolo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Risulta più che chiaro che tutti gli oggetti e tutti gli immobili, a chiunque appartengano, debbono essere risarciti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, per eliminare ogni dubbio, si potrebbe sopprimere la parola « altri » di cui alla lettera a) del-

l'articolo 4 intendendosi così estesa la categoria dei beni precedenti tale parola.

ROCCHETTI. Non ho presente quali siano con precisione le disposizioni della legge 26 ottobre 1940 n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra ma mi sembra che le convivenze, particolarmente quelle religiose, siano state sistematicamente escluse dalla possibilità di ottenere un risarcimento di beni mobili che non siano beni di uso personale dei singoli partecipanti.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Condivido la interpretazione dell'articolo 4 data dall'onorevole Riccio e mi dichiaro favorevole alla soppressione della parola «altri». Tuttavia, forse, il concetto da noi espresso verrebbe ad essere più chiaro con una aggiunta alla lettera b) dell'articolo 4, la quale comprendesse un più esteso settore di attività e di soggetti. Precisamente alle parole «immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale» si potrebbe aggiungere «ed assistenziale». In questo caso, dovrebbe essere accolto l'emendamento dell'onorevole Biagioni.

ZACCAGNINI. Ci sarebbero delle attività escluse con queste limitazioni, mentre sono del parere che l'interpretazione, che dà l'onorevole Riccio circa il resto dell'articolo, riguarda gli oggetti, non i soggetti.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe essere tutti d'accordo nello stabilire la soppressione della parola «altri».

Comunque pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Io propongo anche la soppressione della parola «arredi domestici» perché ci si potrebbe trovare di fronte a degli arredi che non sono domestici, e che pure hanno pieno diritto ad essere risarciti.

PRESIDENTE. Una volta accolto lo emendamento dell'onorevole Floreanini Della Porta Gisella, credo che si possa sopprimere la parola «arredi domestici» o per lo meno la sola parola «domestici».

ROCCHETTI. Non sono d'accordo poiché la parola «arredi» senza una specificazione non significa niente.

PRESIDENTE. Vediamo se è possibile semplificare la dizione della lettera a) e parlare semplicemente di «arredi, di vestiario, di biancheria, mobilio, derrate, ecc.» sopprimendo dopo le parole «derrate destinate al consumo» l'altra «familiare».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se il grano, per esempio, è presso la mia famiglia, è destinato al consumo; se si trova nel consorzio rientra in un altro campo, cioè nel campo dell'attività commerciale. Dire semplicemente «derrate destinate al consumo» non vuol dire niente. Che cosa escludereste, infatti? Solamente il grano destinato alla semina. Bisogna perciò dire per maggiore chiarezza: «il grano destinato al consumo familiare e a quello delle convivenze».

ROCCHETTI. Mi permetta, onorevole Presidente, di tornare ad insistere sulla parola «arredi» che non mi trova consenziente. Arredo viene dal verbo latino «addere» cioè aggiungere, qualche cosa che si aggiunge, una parte che contribuisce a completare il tutto e che senza questo tutto non ha significato; il termine necessita, cioè, di una determinazione. Infatti quale significato ha la frase: stamane ho incontrato un amico e gli ho dato l'arredo?

BASILE, *Relatore di minoranza*. È preferibile lasciare la dizione esistente perché scopo principale ed essenziale è quello di indennizzare la famiglia che abbia avuto il danno nell'interno dell'appartamento, senza dilungarsi in codeste disquisizioni di carattere più o meno filologico.

PRESIDENTE. E le convivenze?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. La verità è che le convivenze non sono state considerate.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Faccio una proposta formale. Dopo la lettera a) mettiamo un comma aggiuntivo in cui sia detto: «oggetti di cui alla precedente lettera destinati ad enti o convivenze».

PRESIDENTE. Non si potrebbe fare una aggiunta nella stessa lettera? Perché bisogna tener presente che si tratta di categorie diverse.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ho pensato a questo ma non è facile. La cosa migliore, secondo me, è fare un comma a parte. Che significa «arredi domestici destinati alle convivenze»? Dobbiamo adoperare una espressione che corrisponda ad una idea precisa. Tanto per fare un esempio: gli arredi sacri vanno compresi oppure no?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Se sono d'oro no; ma se non sono d'oro si.

FLOREANINI DELLA PORTA GISSELLA. A questo proposito c'è anche una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Al fine di non rimaneggiare la ripartizione fra categorie si dovrebbe mettere un comma aggiuntivo e fare un riferimento alla lettera a).

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

Abbandonando pertanto la inclusione di questo concetto nella lettera *a*) e inserendolo invece nella lettera *b*) esso si troverebbe riferito ad una categoria di mobili e immobili più ristretta. Se si deve fare un riferimento con un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo, ciò va fatto richiamandosi alla lettera *a*) e non a quella *b*) dove si parla di immobili adibiti a particolari usi.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevoli colleghi, bisogna tener presente che il manuale di ermeneutica per il legislatore dice che quanto più si chiarisce il dispositivo della legge tanto meglio è; non vedo, pertanto, perché non si debba mettere un comma a parte se esso contribuisce ad una maggiore chiarezza.

Oppure alla lettera *d*) dove è detto « fabbricati diversi, ecc... » si può dire: « fabbricati e oggetti di vestiario comunque destinati e diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Vorrei fare una osservazione che sarebbe apparsa fuori luogo se non ci fossimo avventurati in una così lunga discussione che, a mio modo di vedere, ci ha portato un po' fuori strada. Pertanto vorrei ritornare su una cosa sulla quale già si è discusso e cioè l'espressione « derrate ». Bisogna pensare che il tempo, in cui si verificarono i danni che la legge da noi esaminata si propone di risarcire, era tempo di guerra. Se le derrate appartenevano alle famiglie allora esse erano veramente una ben misera cosa, se invece appartenevano ad accaparratori certo noi ci dobbiamo ben guardare dal risarcirli. Per questo io mi domando se sia il caso di porre in movimento la complessa macchina investigativa per accertare le singole pratiche riferentisi alla esistenza o meno in quel periodo nella famiglia X o Y di una quantità minima di derrate dal valore infimo. Noi corriamo in tal modo il rischio di metterci su una strana via.

ROCCHETTI. Alla osservazione dell'onorevole Sottosegretario io debbo rispondere per un chiarimento. Le derrate furono inserite su mia proposta; proposta che io avanzai dietro richiesta dei sinistrati. Tra questi vi sono molti che, specie nelle campagne, appartengono a famiglie numerose, perfino di venti persone. Calcolando, in media, una perdita di trecento quintali di grano che allora costituivano un valore pari a 9 mila lire, e moltiplicando per cinque (coefficiente di svalutazione ammesso dal disegno di legge in esame) tale valore, abbiamo la somma di 45 mila

lire, la quale, credetemi, rappresenta pur oggi sempre qualche cosa per le famiglie disagiate.

PRESIDENTE. Su questo deciderà la Commissione. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento aggiuntivo di un nuovo comma riferentesi ai beni di enti o convenienze?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole presidente, propongo di sostituire alla lettera *a*) la parola « domestici » con le altre « anche se appartenenti ad enti o convenienze ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Riccio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato, onorevole Cassiani, soppressivo delle parole « e derrate destinate al consumo familiare ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato dagli onorevoli Viola e Saccenti tendente ad aggiungere alla fine della lettera *d*) le parole « e monumenti ai caduti di guerra ».

Tengo a far presente che, trattandosi di monumenti, essi possono essere ricostruiti tutti a carico dello Stato secondo la legislazione vigente; e anche per esperienza personale posso affermare che quando si tratta di pubblici monumenti lo Stato vi provvede.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Credo che la legislazione attuale dia allo Stato soltanto la facoltà di risarcire; invece gli onorevoli Viola e Saccenti chiedono che lo Stato ricostruisca tutti i monumenti ai caduti in guerra.

PRESIDENTE. In base al disegno di legge ora in esame ci sarebbe solo un contributo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. A quanto è stato detto dall'onorevole presidente, aggiungo che i monumenti ai Caduti sono stati eretti quasi sempre attraverso pubbliche sottoscrizioni e sono stati assegnati ai comuni. Quale sarebbe la conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Viola? Lo Stato dovrebbe corrispondere un contributo per ogni singolo monumento e ogni comune, dove esiste un monumento, avrebbe l'onere della ricostruzione.

A ciò mi permetto di aggiungere ancora che i Caduti si onorano egualmente con una modesta lapide senza la necessità di rifare grandiosi monumenti.



## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

DE' COCCI. Questa materia è disciplinata dalle norme per le riparazioni delle opere pubbliche e anche io ho visto che la loro ricostruzione, in pratica, segue un'altra via. Pertanto è da considerare pleonastico l'emendamento dell'onorevole Viola.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Siccome sarebbe opportuno esaminare più attentamente la legislazione in materia, non sarebbe il caso di rinviare la discussione di questo emendamento per approfondire la questione?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un oggetto non di stretta competenza privata. Noi qui invece facciamo una legge che si riferisce a privati.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Ma fino ad un momento fa abbiamo parlato di convivenze!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Viola e Saccenti.

(Non è approvato).

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Balduzzi tendente ad aggiungere all'articolo 4 la seguente lettera:

« e) somme di denaro liquido e titoli di Stato al portatore, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita a' sensi del regio decreto-legge 23 aprile 1943, n. 286, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 ».

Il contenuto del suo emendamento, onorevole Balduzzi, è chiaro e non richiede illustrazione alcuna; debbo però fare rilevare che la disposizione riguardante i titoli ha già trovato espressa menzione nella lettera d) dell'articolo 5 che esclude da ogni beneficio del disegno di legge in esame: « somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento ».

Secondo il pensiero della Commissione tale aggiunta fu apportata proprio in considerazione del fatto che nessuna legge speciale provvedeva a dare una precisa indicazione legislativa.

Di fronte al fatto che in tal modo vi è una chiara indicazione per la ricostituzione di questi titoli, l'onorevole Balduzzi insiste?

BALDUZZI. No, purché venga acquisito in maniera certa ed inserito a verbale che tra le leggi speciali, cui si riferisce la lettera d) dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, è compreso anche il regio decreto-legge 23 aprile

1943, n. 286, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Balduzzi in tal senso.

BALDUZZI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, che, con le modifiche apportatevi, è così formulato:

*Beni ammessi alle provvidenze della legge*

« I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi anche se appartenenti ad enti o convivenze;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

*Beni esclusi dalle provvidenze della legge.*

« Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili adibiti ad usi personali e familiari di lusso, ovvero aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario ».

L'emendamento presentato dall'onorevole Basile tendente a sostituire alla parola « concesso » l'altra « corrisposto » si intende decaduto a seguito dell'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Rocchetti al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

Gli onorevoli Cavallari e Floreanini Della Porta Gisella, hanno presentato il seguente emendamento:

« *Alla lettera a) sopprimere le parole: mobili adibiti ad usi personali e familiari di lusso, ovvero aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento* ».

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. A me sembra che non esistano mobili che rispondano alla qualifica di « mobili adibiti ad usi personali e familiari di lusso, etc » tranne, forse le colonnine che sostengono i vasi. Gli altri mobili, in generale, hanno tutti una funzione se esistono in una casa, e, comunque, la distinzione sarebbe veramente difficile a farsi, anche perché dobbiamo considerare quali dovrebbero essere in pratica i criteri da seguire da parte di coloro che sono chiamati a fare gli accertamenti.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo, effettivamente, che la soppressione possa essere apportata in quanto sostanzialmente trattasi di cosa superflua; poiché, quando all'articolo 23 poniamo il limite massimo nella misura di un milione di lire all'indennizzo per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, è chiaro che se vi sono dei mobili di lusso questi mobili sono esclusi dal risarcimento.

ROCCHETTI. Debbo ammettere che non ho capito chiaramente il pensiero: se si vuole prescindere dalla qualità di lusso e ci si vuole riferire semplicemente alla superfluità, si potrebbe sopprimere le parole « di lusso ovvero ».

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. A me sembra che non esistano in una casa mobili che possano entrare in questa definizione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. In base al disegno di legge in esame non sono ammessi al risarcimento gli oggetti di lusso ma soltanto quelli strettamente utili all'individuo e alla collettività. Accedo al concetto espresso dall'onorevole Rocchetti e faccio notare all'onorevole Floreanini che non è esatto quello che lei dice e cioè che soltanto le colonnine che sostengono i vasi sono da considerare superflue. In certe case di lusso vi sono spesso mobili che servono soltanto per la esposizione di oggetti d'arte, mobili che sono delle piccole e, a volta, anche, delle grandi opere d'arte. D'altro canto bisogna riconoscere che vi è una seria difficoltà a giungere ad una precisa discriminazione

(come sostiene l'onorevole Riccio). Però, penso che in definitiva si potrebbe accogliere la proposta dell'onorevole Rocchetti di sopprimere cioè le parole « di lusso ovvero ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per maggiormente concretare l'emendamento dell'onorevole Rocchetti, propongo di sopprimere alla lettera a) le parole « adibiti ad usi personali o familiari di lusso, ovvero ».

FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento degli onorevoli Cavallari e Floreanini Della Porta Gisella si intende ritirato dai proponenti. Pongo pertanto in votazione l'emendamento dell'onorevole Rocchetti nella formulazione proposta dall'onorevole Riccio, ovverosia di sopprimere alla lettera a) dell'articolo 5 le parole « adibiti ad usi personali o familiari di lusso, ovvero ».

(È approvato).

L'onorevole Balduzzi aveva presentato il seguente emendamento:

alla lettera d), primo rigo, sopprimere le parole: somme di denaro liquido, e aggiungere dopo la parola: titoli, le altre: non di Stato.

Dopo quanto è stato detto a proposito del precedente emendamento dello stesso onorevole Balduzzi, aggiuntivo all'articolo 4 della lettera e), il presente emendamento si intende decaduto.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione la formulazione dell'articolo 5 quale risulta dopo la modifica apportata:

*Beni esclusi dalle provvidenze della legge.*

« Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

b) armi, attrezzi di equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori, non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

*Soggetto dell'indennizzo o del contributo e loro trasferimento.*

« L'indennizzo per i danni ai beni previsti nella lettera a) dell'articolo 4 è concesso soltanto al danneggiato ed ai suoi eredi.

Il contributo o l'indennizzo per i danni ai beni indicati alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo sono concessi al danneggiato ed a coloro ai quali questi o i suoi aventi causa abbiano trasferito a qualsiasi titolo il cespite sinistrato.

Qualora nei contratti stipulati prima della entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cessionari che ricostruiscono il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore ».

L'onorevole Cavallari ha presentato un emendamento soppressivo del primo comma e delle parole del secondo comma « per i danni ai beni indicati alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo ».

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Il mio emendamento mira ad eliminare la ingiustizia manifesta che è insita in questo articolo il quale vorrebbe che l'indennizzo fosse dato al sinistrato ma non fosse trasferibile ai suoi eredi.

PRESIDENTE. Lei allora desidererebbe un ampliamento ?

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Certo. Ma desidero anche manifestare una perplessità.

Il secondo comma dell'articolo 6 dice: « ... sono concessi al danneggiato ed a coloro ai quali questi o i suoi aventi causa abbiano trasferito a qualsiasi titolo il cespite sinistrato ».

Quanto meno ritengo vi sia una imprecisione di linguaggio perché il trasferimento *mortis causa*, che vi si vuole comprendere, è già trasferibile in base alle norme generali del diritto civile.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È sufficiente dire soltanto: « ... sono concessi al danneggiato ». Aderisco alla proposta Cavallari in quanto se vi è un bene per cui debba essere ammessa la cessione del valore del risarcimento, questo indiscutibilmente è quello rientrante nella lettera a) dell'articolo 4. La famiglia che ha visto distrutto tutto ciò che aveva in casa e che per acquistare, eventualmente, il tavolo, o il letto o la biancheria, ha ceduto il diritto all'indennizzo che attende dallo Stato, è giusto che si veda riconosciuta tale cessione.

Pertanto, la prima parte dell'articolo deve essere soppressa e la seconda parte formulata nel modo seguente: « Il contributo o l'indennizzo sono concessi al danneggiato o agli aventi diritto ».

COLASANTO. Io non condivido questa affermazione degli onorevoli Riccio e Cavallari. A Napoli molti, soprattutto fra la povera gente, hanno ceduto questi diritti per due soldi. Noi dobbiamo fare in modo di tutelare questi sinistrati dagli speculatori che hanno fatto con questo sistema dei grossi affari. Dobbiamo, sì, ammettere il principio della cedibilità, ma tutelare il diritto della gente che non sa bene difendersi dagli affaristi senza scrupoli.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È vero che tutte le leggi debbono essere fatte per evitare le frodi, ma a me sembra che il caso contemplato dal collega Colasanto non possa essere preso in considerazione. Cosa si pretenderebbe, infatti? Stabilire nella legge che quando in casi di questo genere si esercita l'usura, essa deve essere punita? In questi casi ci troviamo puramente e semplicemente di fronte all'illiceità dell'operazione, perseguibile *ipso jure*.

Ma sarebbe utile affermare nella legge, nella speranza di evitare queste infrazioni, che il diritto non è cedibile ?

PRESIDENTE. La questione ora dibattuta, riguarda la cessione dell'indennizzo per mobilio, biancheria, ecc. In considerazione di questa legittima aspettativa, si sono ricevute, da parte dei sinistrati, delle anticipazioni, magari con usura, sul contributo che

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI DANNI) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

sarà corrisposto: la non cedibilità sostenuta dall'onorevole Colasanto avrebbe quindi un certo fondamento.

ROCCHETTI. Sono d'accordo con il parere dell'onorevole Presidente. Io ritengo che l'indennizzo non debba essere cedibile. Generalmente si tratta di piccole somme. Ovunque si offrirebbero dei prestiti da parte di istituti bancari, disposti ad acquistare il diritto al risarcimento, che, organizzandosi, non mancherebbero di esercitare delle forti pressioni sullo Stato. Piuttosto, mi sembra che questa dizione dell'articolo sia, in un certo senso, errata e nella formulazione fatta dalla Commissione e in quella proposta dal Governo. In conseguenza della dizione del primo comma dell'articolo 6, occorre contemplare nel secondo comma dello stesso articolo solo il caso del trasferimento del contributo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Nella legislazione attuale in rapporto agli immobili le cose non stanno in questo modo. Si sono avute cessioni di mobili sinistrati ma non cessioni di indennizzi spettanti al sinistrato.

ROCCHETTI. Prima di tutto, allora, bisognerebbe andare a vedere in che modo sia stata regolata questa materia.

PRESIDENTE. Per ora si tratta di decidere la questione, per me molto chiara, posta in essere dall'onorevole Cavallari il quale, a proposito dell'indennizzo per mobilio, vestiario, ecc., vorrebbe veder sancito il principio della cedibilità di esso.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Le ragioni addotte dagli onorevoli Colasanto, Rocchetti e Riccio potrebbero essere prese in considerazione nel solo caso che fosse possibile misurare l'ofelimità paretiana ovvero sia il grado di utilità, in riferimento al futuro, che determina la condotta del sinistrato nel momento in cui decide o meno di cedere un diritto al risarcimento che, in base alla denuncia presentata, dovrà presto o tardi (e questo è molto importante) percepire. Ma non si deve impedire la cedibilità del diritto suddetto perché altrimenti, volendo impedire l'usura, si finisce col vietare al sinistrato di ricavare immantinente una qualche utilità, quella che in economia si chiama, appunto, ofelimità.

ROCCHETTI. La cosiddetta utilità marginale...

PRESIDENTE. Ma anche mantenendo il diritto personale, colui che aspetta il pagamento di una indennità può ottenere una anticipazione a titolo privato. Di fronte

alla Amministrazione è l'avente diritto che ha l'anticipazione in quanto sul documento deve essere apposta la sua firma.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Qui c'è una questione di carattere pratico: si sa che le banche prestano denaro a chi non ne ha bisogno. Un capitalista in senso economico (non politico) che venga avvicinato da un danneggiato, che nulla possiede se non il diritto al risarcimento che gli viene riconosciuto dalla legge, gli dice: Senti, tu hai diritto ai sensi dell'articolo 5, ecc., all'indennità, eccoti una anticipazione. Il privato fa ciò senza nessun'altra garanzia e a proprio rischio e pericolo.

COLASANTO. Tutto questo sta bene, ma c'è un fenomeno di carattere psicologico in base al quale il sinistrato, il più delle volte, è disposto a cedere per due soldi i suoi diritti. Si verifica ciò che fanno spesso impiegati, operai i quali vanno alla Cooperativa, prendono scarpe, vestiti, ecc. e poi se li rivendono a metà prezzo, indebitandosi. Per questo io credo che sia opportuno rendere non cedibili questi diritti. E anche perché — così come io insistetti a suo tempo — non bisogna dimenticare che quasi sempre si ha a che fare con della povera gente. Il ricco proprietario, che vende un suo fabbricato, sa quel che fa. Lo stesso non può dirsi per questi poveri che cedono i loro diritti per un piatto di lenticchie.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Io non credo che l'emendamento Cavallari possa essere accolto. Chiede esso, infatti, una deroga alle disposizioni del Codice civile? In questo caso i beni previsti nell'articolo 4 sono propri del danneggiato o dei suoi aventi causa. Accanto a questo, vi saranno certamente infiniti casi di speculazione cui ha accennato l'onorevole Colasanto. Ma quali che essi possano essere, rientrano nelle norme di diritto civile. Vi possono essere casi che per mancanza di fondamento giuridico o per mancanza di...

COLASANTO. Per mancanza di denaro da parte dei poveri che non possono avere valenti avvocati.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mi permetto di insistere, nonostante le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, perché non mi sembra che il richiamo da lui accennato alla sfera privatistica, in cui rientrerebbe la questione, sia sufficiente. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un caso di trasferimento.

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra)*. Non ho inteso dire che il diritto civile sia di ostacolo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. E allora sta bene. Non dimentichiamo però che abbiamo già modificato la lettera a) dell'articolo 4 e non abbiamo più parlato di caso personale o di caso familiare soltanto, ma ci siamo riferiti anche ad Enti e comunità. Pongo allora questo quesito: la comunità (che non ha eredi) non può anch'essa cedere il diritto? «*Quid juris*» in questo caso?

Ecco perché la necessità di una chiarificazione si impone indipendentemente dall'emendamento dell'onorevole Cavallari. Infatti, se noi accogliamo l'emendamento dell'onorevole Cavallari, nel senso che parliamo di danneggiati aventi diritti; il quesito è automaticamente risolto; se, invece, si respinge l'emendamento Cavallari, è chiaro che dobbiamo fare un emendamento aggiuntivo per chiarire la questione di diritto.

Per queste considerazioni sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Cavallari e non credo che si possa verificare quanto temuto dall'onorevole Colasanto, o, se si verificherà, sarà in casi e situazioni eccezionali. Non solo, ma esisterebbe sempre la scappatoia della procura a riscuotere e quel male che noi vorremmo evitare risorgerà più esteso che mai.

PRESIDENTE. Ormai io credo che si sia discusso abbastanza di questo argomento.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Cavallari, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 6.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Cavallari, nella nuova formulazione ora presentata dal medesimo e cioè di sostituire il secondo comma dell'articolo 6 col seguente:

« Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo ».

(È approvata).

Richiamo l'attenzione della Commissione sul penultimo comma dell'articolo 6 dove è detto: « Qualora in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite nell'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cessionari che ricostruiscono il cespite in altra area nel-

l'ambito territoriale dello stesso comune ». Occorre, per eliminare quell'antitesi che si è determinata fra il parere del Consiglio di Stato e l'atteggiamento della Corte dei conti, che in alcuni casi ha sospeso la registrazione di molti decreti, che la norma chiaramente indichi che non si tratta di disposizione eleniativa ma di disposizione interpretativa.

ROCCHETTI. Non sono d'accordo perché, una volta ammesso il principio della cedibilità dell'indennizzo, ciò non risulta più possibile. I cespiti non si possono cedere.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La cessione del diritto non è vietata dal codice civile. C'è però la difficoltà accennata dall'onorevole presidente, per cui dobbiamo cercare di chiarire la posizione agli effetti della registrazione da parte della Corte dei conti. Io credo, però, che se noi abbiamo posto al 1° comma dell'articolo 6 la dizione: « Il contributo o l'indennizzo sono concessi al danneggiato o ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo », ogni dubbio viene meno.

ROCCHETTI. Avverto però che in seguito vi sono vari articoli in cui ci si imbatte in questa contraddizione.

GHISLANDI. A me pare che il primo comma dell'articolo 6 sia male configurato, e che bisognerebbe modificare anche il titolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lucarelli ha presentato un emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 6 col seguente:

« Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscono il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Riterrei opportuno, se non vi sono osservazioni, che il titolo dell'articolo 6 così formulato « Soggetto dell'indennizzo o del contributo e loro trasferimento » sia sostituito dalla seguente dizione più propria alla sistematica del disegno di legge: « Trasferimento dell'indennizzo e del contributo ».

(Così resta stabilito).

## COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1952

Pongo quindi in votazione la formulazione dell'articolo 6 con le modifiche apportate:

*Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.*

« Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto,

è ammessa la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune.

Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore ».

*(È approvata).*

La seduta è rinviata a domani mercoledì 17 dicembre alle ore 8.

**La seduta termina alle 10.**